

Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) - adeguamento della franchigia

Diritto vigente	Modifiche previste
LAMal	LAMal
Art. 64 cpv. 3 ³ Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale.	Art. 64 cpv. 3 secondo periodo ³ ...Se la quota della partecipazione ai costi di tutti gli assicurati alle prestazioni complessive dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, dedotti i contributi cantonali di cui all'articolo 60 capoverso 1, è inferiore al 13,5 per cento, il Consiglio federale adegua la franchigia in modo che questa quota sia compresa tra il 13,5 e il 14 per cento.